

il cartulario rappresenta per noi l'archivio distrutto e il modo, col quale i redattori intendessero servirsene.

Il Bresslau asserisce che i primi cartulari fossero redatti in Germania sin dal secolo IX, e che la serie se ne inizi col *codex traditionum* di Frisinga, col cartulario di Fulda, coi copiarî del chiostro di Mondsee, del vescovado di Passavia, del convento di S. Emmeramo di Ratisbona e colle *traditiones possessionesque wizenburgenses*. Del secolo X sarebbero il *liber aureus* di Prüm, i cartulari di Corvey e di Salisburgo. L'Italia non ha esempi di consimili compilazioni, sino a noi giunti, prima del secolo XI, quando l'uso n'è generalmente diffuso. Abbiamo allora i registi di Farfa, di Subiaco e di Bressanone, che s'aggiungono a quelli di Utrecht, Malmedy, Honau, St. Mihel, Kempten, Magdeburgo, ec. (1); seguiti, nel secolo XII e seguenti, da una infinità d'altri.

II. GLI ARCHIVI E L'ARCHIVISTICA NEI SEC. XIII E XIV. — Sfatata la leggenda della inesistenza degli archivi e dell'archivistica nell'età antica e nell'alto medioevo, e raccolte copiosissime prove della fioritura di essi, possiamo domandarci quale fosse il carattere di quegli archivi, e quindi la ragione della loro diffusione. La risposta ci è facilmente offerta dall'esame della natura di quei diversi istituti; che ce ne rivela il carattere essenzialmente patrimoniale, preponderante nel concetto dello Stato, non meno che in quello della famiglia e dell'individuo. Tal carattere informa tutta quanta l'amministrazione; che, in conseguenza, annette somma importanza a tutto ciò che giustifichi, assicuri, allarghi il possesso, il territorio, il dominio di fronte all'esterno. Ha cura di conservare, pertanto, il titolo giuridico di quel dominio, di quel possesso. Abbandona, invece, lascia distruggere tutto quel che concerna le pratiche per la gestione interna di quel patrimonio, il carteggio, le provvisioni, le sentenze fra privati, ec. alle quali sembra dare un valore transitorio, che i regimi sopravvenienti possono variare, informare ad altri criterii, riformare, senza che l'essenza del dominio, del possesso, varii, muti; senza che ne mutino i confini. In somma, è lo stesso concetto, che informa tuttora l'amministrazione in generale o in particolare; e che impedisce la creazione di una vera anima archivistica nella moderna età, come nell'antica.

I. ISTRUMENTARI. — Infatti, i documenti, che vediamo i più curati sia dai privati, sia dalle congregazioni ecclesiastiche, sia dagli Stati,

(1) BRESSLAU, *op. cit.*, pp. 94-95.

sono quelli che importano ampliamento o confinazione di proprietà o di territorii, compre, vendite, censi, paci, leghe, trattati, ec. Abbiamo già ricordato i cartulari e i registi; ma gli originali serviti alla loro compilazione, quantunque vicini ad essi, andarono quasi tutti dispersi. Invece, per maggior sicurezza, le autorità statali li tennero lontani e affidarono spesso alla custodia di religiosi, cui consegnaronsi in casse e scrigni chiusi a chiave. Ma, siccome non era agevole recarsi per ogni bisogno a riassumere quegli originali, così ne furono fatte copie, nè più, nè meno, di quel che avevano insegnato i commentaria e le gesta della corte giustiniana, i cartulari e registi religiosi, i registri pontificii. Pur troppo, queste copie non ci sono tutte pervenute; ma quelle, che ci rimangono, in serie più o meno numerose e con titoli talvolta bizzarramente assunti a capriccio dei cancellieri, ci dicono tutta l'importanza, che rappresentavano nell'esistenza dello Stato.

I *Libri pactorum* di Venezia riproducono atti solenni della Repubblica dall'883 in poi; i famosi cinque Caleffi del Comune di Siena, dall'813; i *Libri iurium* della Repubblica di Genova, dal 958; gl'istrumentari arabi e greci del Comune di Pisa, dal 1091; i Capitoli o istrumentari del Comune di Firenze, dal 1024; il libro della Margherita di Viterbo, dal 1172; gl'istrumentari del Comune di Colle di Val d'Elsa, dal 1199; e, poi, il Libro delle Coppe di Montepulciano, e tanti altri, fra i quali, il celebratissimo Domesday Book, dei tempi di Edoardo il confessore (1042-1066).

2. COMUNI. — A tutti quegli interessi materiali, pubblici e privati, soprasta sin dalla più remota antichità, un'autorità superiore, alla quale col tempo se n'aggiunge una spirituale e temporale insieme; ed entrambe sono le supreme moderatrici e coordinatrici di tutti gli appetiti che si contrastano nella società dell'Europa centrale, mentre uguali poteri si arrogano sul proprio territorio i sovrani dell'estremo occidente. Così l'Impero e il Papato, come i regni di Francia, d'Inghilterra e della Penisola Iberica concedono grazie e privilegi, sentenziano, condannano, e di questa loro attività conservano traccia nei propri archivi.

Ma, quando quell'unità di comando comincia a sgretolarsi e si frantuma, poi, in mille comuni, ognuno di questi, a sua volta, si arroga più o meno direttamente uguale missione moderatrice e coordinatrice; e comincia, sin dalla prima metà del secolo XII, ad amministrare la giustizia per dirimere le controversie ed assicurare quella pace, che tutti ambiscono ed è la suprema aspirazione dello Stato. Sicchè, da quel tempo, cominciano, accanto ai giudicati imperiali,